

Comunicazione legislativa – Nota informativa

Proposta di legge 268 Disciplina dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing

1. Contenuti essenziali

La legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico.

La legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing, intese rispettivamente come attività di colorazione permanente di parti del corpo e come perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni.

I percorsi formativi per l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo.

Al termine del percorso formativo, per conseguire la qualifica di estetista oppure quella di operatore di tatuaggio e piercing, è previsto il superamento di un esame.

E' vietato l'esercizio delle attività di cui sopra sia in forma ambulante che di posteggio.

In particolare

Attività di estetica

Rientrano fra queste attività anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura, sono però vietate la redazione e la prescrizione di diete, che sono riservate al personale medico o ad altro personale professionalmente abilitato.

L'attività è svolta, da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, con tecniche manuali, o con l'uso di cosmetici oppure con l'uso di attrezzature (con eccezione del laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata), che saranno ricomprese nel regolamento regionale, il quale dovrà prevedere anche norme d'uso delle stesse.

Attività di tatuaggio e piercing

La legge introduce divieti e precauzioni, in particolare, è vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di quattordici anni, con esclusione del piercing al padiglione auricolare.

Sempre nei confronti dei minori, ma tra i quattordici anni ed i diciotto anni, è richiesto il consenso informato dei genitori, senza il quale l'operatore non potrà intervenire.

Indipendentemente dall'età, è comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti, sedi la cui individuazione è rimessa al regolamento regionale.

I clienti devono essere informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni d'uso da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Per il piercing del padiglione auricolare non è richiesta alcuna autorizzazione;

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

La legge introduce l'autorizzazione espressa da parte del Comune ove si svolge l'attività, da rilasciarsi dopo che sono stati esperiti gli accertamenti necessari al rilascio relativi al possesso dei requisiti formativi, dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali.

Funzioni della Regione

E' previsto un regolamento regionale che disciplina, fra l'altro, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari dei locali, gli elenchi delle attrezzature, le modalità di utilizzo delle stesse e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi per l'esercizio delle attività.

Funzioni dei Comuni

E' previsto l'adeguamento dei regolamenti comunali alla legge ed al regolamento regionale. I Comuni provvedono inoltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Norme transitorie e finali

Si prevede infine che coloro che svolgono attività di tatuaggio e piercing sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti minimi igienico sanitari previste dalla legge e dal regolamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale; il divieto di svolgere tali attività in forma ambulante ed il divieto di effettuare il tatuaggio ed il piercing ai minori di quattordici anni, sono immediatamente applicabili.

Infine, coloro che svolgono attività di tatuaggio e piercing hanno cinque anni di tempo dall'entrata in vigore del regolamento regionale per mettersi in regola con il possesso della qualifica; nel frattempo potranno continuare a svolgere l'attività con una procedura che dimostri al Comune l'avvenuta iscrizione al corso formativo ed alla fine dello stesso, l'avvenuta acquisizione della qualifica.